



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ

(Ultima modificazione: Decreto Rettorale n. 1834 del 13 Settembre 2018)

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori e di ricercatori in regime di tempo pieno, (di seguito denominato Fondo) ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010 n. 240.

Art. 2 – Costituzione del Fondo

1. Il Fondo è costituito con le risorse provenienti:

- a) dalla mancata attribuzione degli scatti triennali ai docenti dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge 30.12.2010 n. 240;
- b) dalle somme attribuite dal Ministero, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- c) dagli eventuali residui degli stanziamenti degli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013 relativi agli incentivi *una tantum* di cui all'art. 29, comma 19, della Legge 30.12.2010 n. 240;
- d) dai compensi per incarichi esterni svolti dai docenti senza la preventiva autorizzazione, di cui all'art. 53, comma 7, del D.Lgs n. 165/2001;
- e) dalle eventuali somme attribuite dal MIUR per la programmazione triennale.

2. Il Fondo può essere integrato:

- a) con una quota dei proventi delle attività conto terzi, definita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico;
- b) con finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca e/o formazione di cui al successivo art. 6;
- c) con somme eventualmente previste in sede di predisposizione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale e/o presenti nei fondi di accantonamento del Bilancio Unico di Ateneo di esercizio.

Art. 3 – Utilizzo del Fondo

Il Fondo è finalizzato ad attribuire una retribuzione aggiuntiva ai professori e ricercatori in regime di tempo pieno in relazione agli impegni ulteriori in attività di didattica, di ricerca e gestionale, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti, a condizione che per gli stessi non siano già state corrisposte altre indennità o compensi. Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrano nei compiti e doveri d'ufficio.

Art. 4 - Incarichi remunerabili

1. Gli incarichi gestionali remunerabili sono i seguenti:

1. Prorettore e Delegato Rettorale;
2. Coordinatore di corso di studio;
3. Direttore di scuola di specializzazione o di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo;
4. Direttore di master universitario che non percepisce compensi;
5. Presidente di Centro di ricerca/servizio che non percepisce compensi;
6. Componenti del Collegio di disciplina;
7. Presidente Ufficio procedimenti disciplinari PTA;
8. Coordinatore e componenti Presidio di Qualità.

La cessazione anticipata dall'incarico preclude l'attribuzione del compenso per l'anno in cui si è verificata, a meno che la durata dell'incarico effettivamente svolto sia superiore a sei mesi. In tal caso, il compenso aggiuntivo sarà corrisposto proporzionalmente alla durata dell'incarico svolto. Nell'ambito delle risorse economiche disponibili, almeno un terzo delle stesse sono destinate alla remunerazione degli incarichi gestionali. I professori e i ricercatori cui è corrisposto un compenso aggiuntivo in quanto titolari di un incarico gestionale non possono essere destinatari dei compensi per attività didattica e di ricerca.

2. Ogni anno l'Ateneo emana un apposito avviso per l'attribuzione delle risorse di premialità per lo svolgimento di incarichi di didattica e di ricerca. A seguito della predetta emanazione, i professori ed i ricercatori a tempo pieno presentano per via telematica l'istanza di attribuzione del compenso aggiuntivo per attività didattica e di ricerca, indicando e fornendo tutti gli elementi utili, ivi incluse le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, per il calcolo dei seguenti indicatori:

a) Didattica (max 30 punti)

Per i professori ordinari ed associati, si prende in considerazione il numero di ore di didattica frontale svolte nell'anno accademico precedente, rapportate ai compiti didattici previsti dal vigente *“Regolamento per la disciplina degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori e per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 della legge n.240/2010”*. Per i

ricercatori a tempo indeterminato, sono considerate il numero effettivo delle ore di didattica annuale svolte nell'anno accademico precedente.

I predetti dati sono estratti dal *data base* Anagrafe della didattica.

Sono attribuiti **20** punti in caso di impegno che supera del 50% il carico didattico istituzionale; **10** punti in caso di superamento del 30%; **5** punti in caso di superamento del 20%.

Ulteriori **10** punti sono attribuiti ai professori e ai ricercatori che hanno curato nell'anno accademico precedente un numero di tesi superiore alla media per area di Ateneo delle tesi curate nello stesso anno.

b) Ricerca (max 70 punti)

Si prendono in considerazione i seguenti indicatori:

1. Superamento, per ciascuna area, di almeno una soglia prevista per il conseguimento dell'idoneità alla fascia superiore dalla normativa in materia di Abilitazione Scientifica Nazionale (soglie da commissari per professori di prima fascia, soglie da professori di prima fascia per professori associati, soglie da professori associati o per ordinari per ricercatori a tempo indeterminato). Il superamento è attestato dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e deve essere calcolato con esclusivo riferimento ai prodotti conferiti sul Catalogo IRIS, assumendo come ambito temporale di calcolo quello previsto, all'atto di presentazione dell'istanza, dalla procedura di Abilitazione scientifica nazionale.

Sono attribuiti **50** punti nel caso di superamento di **tutte le soglie**; **40** punti per il superamento di **due soglie**; **30** punti per il superamento di **una soglia**;

2. Componente del Comitato scientifico di convegni nazionali/internazionali: **5** punti per convegni internazionali e **3** punti per convegni nazionali o relatore a convegni nazionali/internazionali nell'anno solare precedente: **5** punti per convegni internazionali e **3** punti per convegni nazionali;
3. Componente del Comitato scientifico/editoriale di riviste nazionali e/o internazionali di fascia A per i settori non bibliometrici e indicizzate per i settori bibliometrici nonché di collane editoriali di livello nazionale e/o internazionale. Sono attribuiti **10** punti in caso di riviste o collane internazionali e **5** punti in caso di riviste o collane nazionali;
4. Responsabilità di almeno un finanziamento nazionale /internazionale per attività di ricerca istituzionali ottenuto nell'anno solare precedente a quello di presentazione dell'istanza. In tal caso, sono attribuiti **20** punti.

3. I compensi aggiuntivi per attività didattica e di ricerca sono attribuiti ai professori ed ai ricercatori che raggiungono il punteggio minimo di **50**.

Art. 5 - Verifica del possesso dei requisiti e attribuzione dei compensi

1. La verifica del possesso dei requisiti ed il calcolo del relativo punteggio sono effettuati da un'apposita Commissione, designata dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, e composta da sei professori e ricercatori scelti tra coloro che non hanno presentato istanza di attribuzione del compenso aggiuntivo e presieduta da un Professore Ordinario. Il procedimento di verifica deve concludersi entro 60 giorni dalla data dell'atto di nomina.
2. Al termine dei lavori, la Commissione formula una graduatoria per l'attribuzione del compenso premiale. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione di valutazione e dispone l'attribuzione del compenso in favore degli aventi diritto.

Art. 6 - Acquisizione di finanziamenti pubblici o privati.

1. Il Fondo può essere utilizzato, altresì, per corrispondere compensi aggiuntivi al personale docente e tecnico-amministrativo che ha contribuito all'acquisizione di finanziamenti pubblici o privati. L'ammontare dei compensi aggiuntivi, per attività incentivabili di cui al presente articolo, deve essere attribuito in funzione della disponibilità delle risorse attribuite al Fondo derivanti da finanziamenti pubblici o privati per la realizzazione di progetti.
2. Sono incentivabili le attività, svolte dal personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo connesse alla realizzazione di progetti di ricerca e di formazione finanziati con risorse esterne, pubbliche o private. L'incarico di Responsabile o Direttore Scientifico viene conferito al personale docente dagli organi accademici o dai Consigli dei Dipartimenti, interessati, indicando contestualmente anche il previsto compenso aggiuntivo. Il personale tecnico-amministrativo può essere destinatario di specifici incarichi nell'ambito dei progetti. In tal caso, con delibera del Consiglio di Amministrazione è determinato il programma di utilizzo del predetto personale e i compensi aggiuntivi allo stesso attribuibili. Il personale tecnico-amministrativo destinatario degli incarichi di progetto è selezionato a seguito di un interpello interno all'Ateneo e le relative attività devono essere svolte fuori dall'ordinario orario di lavoro. Conclusa la procedura di interpello, gli incarichi sono conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. Nel caso di adesione a progetti che contemplino direttamente la possibilità di corrispondere compensi al personale interno coinvolto, nonché di rendicontare la spesa, le risorse, specificatamente previste dal piano finanziario del progetto approvato, confluiranno nel Fondo per la premialità per l'erogazione di compensi aggiuntivi al personale interno che abbia svolto le attività incentivabili. L'ammontare di detti compensi aggiuntivi deve corrispondere o non superare l'entità di voce di costo destinata dal progetto al personale interno ed essere coerente con l'impegno richiesto, sia per la natura che per la durata dell'incarico. Gli incarichi sono conferiti con le modalità previste al precedente comma 2 ed il pagamento dei compensi aggiuntivi, in conformità alle regole per la rendicontazione delle spese eleggibili, avverrà in

rate posticipate previa presentazione del *time sheet*, sottoscritto dal Responsabile Scientifico, attestante le attività e le ore effettivamente svolte. I compensi verranno erogati previa verifica dell'utilità conseguita dall'Amministrazione attestata dal Responsabile Scientifico.

Art. 7 – Compensi

Tutti i compensi previsti nel presente regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.